



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** l'art. 7, comma I del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n. 41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** gli esiti della riunione accosti tenutasi presso la Capitaneria di porto di Napoli diretta a valutare l'istanza con la quale la soc. Napoli Dry Dock ha chiesto di posizionare il proprio bacino galleggiante di carenaggio presso l'ormeggio 70 del porto di Napoli, al fine di procedere all'allestimento e preparazione per il successivo definitivo posizionamento in altro specchio acqueo del porto di Napoli;

**TENUTO CONTO** che le aree retrostanti al molo 70 risultano essere ancora aree di cantiere della darsena di levante;

**VISTO** il verbale di riunione del 17.11.21, con cui furono stabilite le prescrizioni per l'utilizzo dell'area retrostante il p.o. n. 70 oggetto di richiesta;

**CONSIDERATO** che le aree di banchina del molo 70 non sono attualmente destinate ad alcuna attività portuale;

**RITENUTO** necessario, allo scopo di consentire l'ormeggio del bacino sopra menzionato, disciplinare l'accesso alle aree di cantiere allo scopo di non creare interferenze e/o intralcio alle eventuali attività ivi normalmente svolte;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**RENDE NOTO**

Che, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e per una durata di gg. 30, presso il p.o. n. 70 sito alla darsena di Levante, sarà posizionato, a cura della soc. Napoli Dry Doc, il bacino galleggiante "SPP2" al fine di procedere all'allestimento e preparazione propedeutici al successivo definitivo posizionamento in altro specchio



acquedotto del porto di Napoli. Tali fasi preparatorie comportano l'utilizzo delle aree di banchina adiacenti l'ormeggio e l'accesso ed il transito di automezzi e maestranze secondo le modalità ed esigenze operative dettagliate in istanza e, pertanto,

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Prima di iniziare le attività di allestimento e preparazione del bacino galleggiante in argomento la società Napoli Dry Dock dovrà:

1. Redigere un documento di valutazione rischi da interferenza con la ditta Caccavale che dispone di un'area di cantiere sulla banchina;
2. Redigere un piano di viabilità dal cancello di ingresso alla nuova darsena fino al ciglio banchina;
3. Produrre il previsto piano di sicurezza lavori;
4. Delimitare le aree di cantiere in banchina;
5. Produrre una specifica procedura di controllo all'accesso posto all'ingresso della nuova darsena avendo cura di indicare il nome del responsabile della sicurezza (che potrebbe eventualmente coincidere con il proprio PFSO);
6. L'attività dovrà essere svolta in osservanza a quanto disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza C.P. n. 81/1998 e s.m.i.;
7. Le società/ditte che verranno eventualmente impiegate nelle attività allestimento e preparazione del bacino galleggiante dovranno essere iscritte nel Registro ex art. 68 cod.nav. e richiedere l'autorizzazione all'accesso in darsena;

### **Art. 2**

La Società richiedente dovrà:

- a) Comunicare a questa AdSP MTC ed alla locale Capitaneria di Porto l'inizio e la fine delle attività;
- b) adottare, durante l'esecuzione delle attività, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni demaniali pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o di danno, sarà posta a carico della Società richiedente, restandone questa AdSP MTC fin d'ora manlevata;
- c) consentire il transito agli organi di polizia Giudiziaria ed agli addetti alle manutenzioni degli impianti esistenti;
- d) Assumersi ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone cose o al demanio marittimo, derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto;

### **Art. 3**

La presente ordinanza non consente l'occupazione del pubblico demanio marittimo se non autorizzato da questa AdSP.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data della sua emissione.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla inosservanza del presente provvedimento, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

Napoli, **05 APR. 2024**

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA